



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo VV.F.*
LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici Ispettivi per
L'Italia Settentrionale, l'Italia Centrale e la
Sardegna e per l'Italia Meridionale e la Sicilia*
LORO SEDI

*Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

e per conoscenza:

*Al Sig. Dirigente Generale Capo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*
SEDE

Oggetto: Bacini d'utenza della Commissione Medica Interforze di 2° istanza per accertamenti di idoneità al servizio d'istituto.

Come noto, l'art.15 del D.P.R. 461/2001, avente per titolo "Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità", individua nella Commissione territorialmente competente l'organo medico-legale collegiale al quale l'Amministrazione, ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, deve rivolgersi per far sottoporre il proprio dipendente a visita, mentre l'art.19, comma 4, del citato Regolamento prevede la possibilità di ricorrere, per il tramite dell'Ufficio di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

appartenenza, avverso il giudizio di idoneità mediante appello alla Commissione Medica di seconda istanza entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale.

Al riguardo, si comunica che, con l'allegato provvedimento del Ministero della Difesa del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2014, è stata estesa a tutto il territorio nazionale, dal 01.04.2014, la competenza territoriale della Commissione Medica Interforze di 2° istanza di Roma.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2014, i ricorsi avverso i giudizi di idoneità espressi dalle Commissioni Mediche territorialmente competenti dovranno essere trasmessi alla Commissione Medica Interforze di 2^a istanza di Roma, la cui sede è in Via dei Santi Quattro n.19/bis, 00184, Roma.

Si sottolinea che le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla visita medica di idoneità psicofisica presso la citata Commissione, essendo esperibile ad istanza di parte, sono a carico del personale direttamente interessato, così come gli oneri per l'eventuale presenza di un medico di fiducia.

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 7 maggio 2008, il personale convocato dalla Commissione medica interforze ha, comunque, diritto al recupero delle ore impegnate oltre l'orario di lavoro, essendo equiparate ad orario di servizio.

Si prega di voler comunicare quanto sopra al personale in servizio presso gli Uffici di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE

Magno



COPIA DI LAVORO

MINISTERO DELLA DIFESA

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2013.

Modifica alla tabella di cui all'allegato D1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004 concernente la competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze di 2° istanza.

**IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELLA DIFESA**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 2, comma 2 che demanda al Ministero della Difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze di 2° istanza e delle Commissioni mediche ospedaliere interforze, sulla base delle esigenze ordinarie individuate dalle competenti autorità delle Forze Armate;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», art. 192, comma 2, concernente la competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze, definita con determinazione del Capo di Stato Maggiore della difesa;

Viste le Determinazioni 21 dicembre 2012 e 27 marzo 2013 del Capo di SMD che modificano le tabelle di cui all'allegato D del citato Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004,

Determina:

Art. 1.

La tabella di cui all'allegato D 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, concernente la competenza territoriale delle Commissioni Mediche interforze di 2° istanza, è sostituita con l'allegato D 1 annesso alla presente determinazione.


Art. 2.

La competenza territoriale della Commissione medica interforze di 2° istanza di Roma, così come modificata ai sensi dell'art. 1, decorre dal 1° aprile 2014.

La presente Determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il Capo di Stato Maggiore: BINELLI MANTELLI



Commissione Medica interforze di 2^a istanza

Competenza territoriale

SEDE	BACINO D'UTENZA
<p>Via dei Santi Quattro n. 19/bis</p> <p>00184 - ROMA</p>	<p>Territorio nazionale</p>

La originaria tabella di cui all'allegato D-1 è stata così sostituita con la tabella di cui all'allegato D-1 della Determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa datata 19 dicembre 2013, a decorrere dal 1° aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa Determinazione.

14A00643

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 17 gennaio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 2012, relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Trote del Trentino», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 marzo 2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 910 della Commissione del 16 settembre 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»;

Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ha adeguato il piano già predisposto per

il controllo della denominazione «Trote del Trentino» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 910 del 16 settembre 2013;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 1° ottobre 2012 all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Trote del Trentino» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Trote del Trentino», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 910 del 16 settembre 2013.

